

REGIONE PIEMONTE  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**Comune di PINEROLO**

***Verifica di compatibilità acustica del  
P.E.C. zona CE4.1 del P.R.G.C. di  
Pinerolo (TO) – Sub Area B***

(ai sensi della legge n°447/95 e della L.R. n°52/00)

COMMITTENTE: **TRE DI S.A.S. di Barra Pierluigi & C.**

AREA: **Intervento area viale 17 febbraio 1848 Pinerolo (TO)  
P.E.C. in zona CE4.1 del P.R.G.C. (Lotto 4)**

Pinerolo, 6 gennaio 2018

**Il Relatore**



Progetto 0417.CA

(tecnico competente ai sensi della Legge 447/95)

**INDICE .....2**

**PREMESSA.....3**

**METODOLOGIA E RIFERIMENTI LEGISLATIVI .....3**

**AREA OGGETTO DI VERIFICA.....5**

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL'AREA DI STUDIO .....8**

**VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA..... 10**

**CONCLUSIONI..... 13**

**DICHIARAZIONE DEL TECNICO ..... 13**

## PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di valutare la compatibilità acustica del P.E.C. zona CE4.1 Sub Area B del vigente PRGC con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Pinerolo. Scopo del documento è dimostrare la coerenza delle scelte urbanistico-territoriali rispetto al Piano di Classificazione Acustica.

La valutazione di compatibilità acustica è a cura del soggetto proponente e deve essere redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

La suddetta verifica potrà fornire essenzialmente tre differenti risultati:

- *Situazione di compatibilità*: le variazioni apportate dalla variante strutturale risultano conformi all'attuale Piano di Classificazione Acustica, senza necessitare alcun intervento sullo strumento urbanistico né imporre vincoli.
- *Situazione di compatibilità condizionata*: le variazioni apportate dalla variante strutturale richiedono una variazione del Piano di Classificazione Acustica e/o potrebbero creare criticità sul territorio. In tal caso un'analisi approfondita dell'area deve evidenziare le variazioni da apportare alla classificazione acustica, valutando le conseguenze della variazione ed imponendo eventuali vincoli e/o prescrizioni di tipo acustico.
- *Situazione di incompatibilità*: le variazioni apportate dalla variante strutturale risultano non compatibili con l'attuale Piano di Classificazione Acustica e non esistono al momento le condizioni per ricondursi ad una situazione di compatibilità.

La presente relazione è stata eseguita dall'ing. Marco Garbolino, iscritto nell'Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi dell'art.2, c.7 della Legge n.447/95 con D.G.R. n. 56-17082 del 3/03/1997.

## METODOLOGIA E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La L.R. 52/2000 e il successivo D.G.R. 85 - 3802 del 06/08/2001 non forniscono indicazioni circa i criteri di come effettuare la verifica di compatibilità richiesta: pertanto si è ritenuto opportuno definire alcuni criteri di valutazione, attinti dalla letteratura, che vengono di seguito esposti.

- Si fa riferimento alla L.R. 52/2000 e al D.G.R. n° 85-3802 del 06/08/2001 finalizzati alla prevenzione, tutela, pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche. Con il D.G.R. 85-3802 la Regione Piemonte ha approvato le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale.
- L'Art. 6 comma 3 della L.R. 52/2000 vieta l'accostamento di aree i cui limiti differiscono per più di 5 dB. Se ciò accade, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il Comune adotta un apposito piano di risanamento.
- L'adiacenza di due aree caratterizzate da classi acustiche che differiscono tra loro per più di un salto di classe costituisce un "punto critico". Se ne deduce quindi che il PEC è compatibile con la zonizzazione acustica quando non crea dei nuovi "punti critici".
- Partendo quindi dalle aree oggetto di variante, nelle quali è stata mutata la destinazione d'uso rispetto al PRGC vigente, si è ipotizzata la classe acustica riferita alla previsione urbanistica. Il confronto della classe attuale con quella riferita alla previsione urbanistica permette di valutare la creazione di eventuali punti critici.

Si è inoltre tenuto conto anche dei seguenti riferimenti legislativi:

- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991;*
- *Legge 26 ottobre 1995 n.447 – “Legge quadro sull’inquinamento acustico” (Gazzetta Ufficiale n.254 del 30 ottobre 1995);*
- *Decreto Ministero Ambiente 11 dicembre 1996 – “Applicazioni del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (Gazzetta Ufficiale n.280 del 1 dicembre 1997);*
- *Decreto Ministero Ambiente 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” (Gazzetta Ufficiale n.76 del 1 aprile 1998);*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 – “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica” (Gazzetta Ufficiale n.120 del 26 maggio 1998);*
- *Legge regionale 20 ottobre 2000, n.52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”;*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. (GU n. 127 del 1 giugno 2004).*

## AREA OGGETTO DI VERIFICA

L'area interessata dalla verifica di compatibilità acustica è quella situata in viale 17 febbraio 1848 a Pinerolo nei pressi dell'Ospedale Civile Agnelli (area CE4.1 del P.R.G.C. – Sub area B).



Fotografia aerea stato attuale

Il PEC prevede all'interno dell'area (Sub B) la realizzazione di un volume edilizio con destinazione commerciale e civile con area adibita a parcheggi annessa, oltre all'inserimento di una rotonda sull'attuale viale 17 febbraio 1848.

Si riporta di seguito l'area modificata dall'intervento:



Planimetria generale - Progetto

Di seguito viene riportata una breve rassegna fotografica di quanto presente nell'intorno dell'area soggetta a P.E.C.



Ospedale



Viale 17 febbraio 1848 e ospedale



Sub area B



Via Sabotino



Area intervento (Sub area B) vista da viale 17 febbraio 1848

## CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL'AREA DI STUDIO

### Determinazione delle classi o aree di destinazione del territorio

Il comune di Pinerolo (TO) ha definito la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e della L.R. n. 52/2000. La classificazione assegnata alla zona in oggetto è la classe II.

#### **Classe II – Aree prevalentemente residenziali**

*Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.*

*I limiti delle sorgenti sonore per tale classe sono indicati nel D.P.C.M. 14/11/97.*

#### **Tabella B - Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)**

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>Limite diurno (06.00-22.00) Leq(A)</i>	<i>Limite notturno (22.00-06.00) Leq(A)</i>
<i>I aree particolarmente protette</i>	45	35
<b>II aree prevalentemente residenziali</b>	<b>50</b>	<b>40</b>
<i>III aree di tipo misto</i>	55	45
<i>IV aree di intensa attività umana</i>	60	50
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	65	55
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	65	65

#### **Tabella C - Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)**

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>Limite diurno (06.00-22.00) Leq(A)</i>	<i>Limite notturno (22.00-06.00) Leq(A)</i>
<i>I aree particolarmente protette</i>	50	40
<b>II aree prevalentemente residenziali</b>	<b>55</b>	<b>45</b>
<i>III aree di tipo misto</i>	60	50
<i>IV aree di intensa attività umana</i>	65	55
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	70	60
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	70	70

Il decreto attuativo della legge 447 (26/10/1995) in merito alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (DPCM 14/11/97) distingue tra limite di **emissione** (emesso da sorgenti specifiche) e limite di **immissione** (livello equivalente massimo di pressione sonora cui il territorio dovrebbe essere sottoposto, nella particolare classe di destinazione d'uso che gli viene assegnata dalla zonizzazione acustica) secondo le seguenti definizioni:

**Valore limite assoluto di immissione:** valore massimo di rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti (art. 3 comma 1 DPCM 14/11/97), determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale. **All'interno della fascia di pertinenza delle singole sorgenti fisse devono essere rispettati i limiti assoluti di emissione, mentre all'interno della fascia**



assegnata al ricettore le sorgenti devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di immissione (art. 3 comma 3 DPCM 14/11/97);

Valore limite assoluto di emissione: il valore limite che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (art. 2 comma 1 lettera e. della legge 447 del 26/10/1995;

Valore di Qualità: Valore di rumore da conseguire nel breve, medio e nel lungo periodo **con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili**, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/1995 (art 2 comma 1 lettera h.);

Nel DPCM 14/11/1997 viene altresì fatta una netta distinzione per l'applicazione dei limiti assoluti tra sorgenti fisse e sorgenti mobili (infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali) che sono regolate da decreti attuativi appositi.

Per le sorgenti mobili non è richiesto il rispetto del limite di immissione cui compete alle rispettive fasce di pertinenza (art. 3 comma 2 del DPCM 14/11/97).

La verifica dei limiti, da parte degli organi preposti, parte dal controllo del rispetto dei limiti di immissione e, in caso contrario, alla verifica dei livelli di emissione delle sorgenti che concorrono nella generazione del fenomeno acustico. La scelta del legislatore di abbassare di 5 dB(A) il limite di emissione rispetto al limite di immissione è giustificata dal fatto che occorrono tre sorgenti con uguale emissione per ottenere un incremento di rumorosità complessivo di 5 dB.

#### ESTRATTO della ZONIZZAZIONE del COMUNE di PINEROLO (TO)



*Disegno non in scala puramente indicativo*

## LEGENDA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE, IMMISSIONE E QUALITA' (DPCM 14-11-97)

CL.	DEFINIZIONE	TEMPI DI RIFERIMENTO EMISSIONE		TEMPI DI RIFERIMENTO IMMISSIONE		TEMPI DI RIFERIMENTO QUALITA'		RETINO	COLORE
		06;00-22;00	22;00-06;00	06;00-22;00	22;00-06;00	06;00-22;00	22;00-06;00		
I	aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)	50 dB(A)	40 dB(A)	47 dB(A)	37 dB(A)		verde
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	50 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)	45 dB(A)	52 dB(A)	42 dB(A)		giallo
III	aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)	50 dB(A)	57 dB(A)	47 dB(A)		arancione
IV	aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)	62 dB(A)	52 dB(A)		rosso
V	aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)	67 dB(A)	57 dB(A)		viola
VI	aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)		blu

### VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA

L'elaborato della Verifica di Compatibilità rispetto al Piano di Classificazione Acustica, deve essere redatto in conformità a quanto previsto dal punto 5 della D.G.R. 6 agosto 2001, n.85 – 38021, "Criteri per la classificazione acustica del territorio".

Le norme urbanistiche ed acustiche a cui si fa riferimento per redigere la presente verifica di compatibilità acustica per il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto sono le seguenti:

**1. Il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 6-24303 del 6.4.1998.**

L'Amministrazione ha approntato, successivamente, delle modifiche e delle varianti al P.R.G.C. qui di seguito elencate:

- Modifica 1 (Riguardante piccole modifiche a strade e confini in prossimità della zona CP9), approvata con D.C.C. n. 3 del 19.01.1999.
- Modifica 2 (Riguardante piccole correzioni cartografiche nella zona C6.16), approvata con D.C.C. n. 50 del 08.09.1999.
- Modifica 3 (Riguardante piccole correzioni di errori cartografici in diverse zone), approvata con D.C.C. n. 5 del 25.01.2000.
- Modifica ACEA Abbadia Alpina (Riguardante il cambiamento della tipologia dei servizi da verde e sport a servizi tecnologici in una porzione della zona di Abbadia Alpina limitrofa alla SP.1.1) approvata con D.C.C. n. 72 del 21.11.2000.
- Modifica con contestuale approvazione del 4° PEEP (Riguardante cambiamento del tracciato della strada interna e delle perimetrazioni) approvata con D.C.C. n. 75 del 21.12.99.
- Modifica PEC CE 6.1 (Riguardante la modifica alla strada interna e lieve rettifica del confine EST) approvata con D.C.C. n. 17 del 06.03.2001;
- Modifica in zona SP3.1 sub-area a) (Riguardante il ridisegno della perimetrazione della zona SP3.1 con conseguente variazione delle superfici delle zone SP 3.1, FS 1 e B 6.1) approvata con D.C.C. n.1 del 20.01.2004.
- Modifica – Variante 11 Variante normativa ex art. 17 comma 8 della L.R. 56/77 inerente gli articoli 8 e 11 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. vigente, adottata con D.C.C. n.26 del 23.03.2005.
- Variante 1 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.16-5872 del 22.4.2002.
- Variante 2 (Riguardante le fasce di rispetto inedificabili in margine al Chisone), approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 33-2967 del 14.5.2001.
- Variante contestuale all'adozione del P.P.E. della collina (zona PP1) (Riguardante la zona della collina di Pinerolo) approvata con D.C.C. n. 83 del 3 4.12.2002, in vigore dal 13 marzo 2003, esecutiva dalla data di pubblicazione sul BUR.
- Variante 3 (normativa) approvata con deliberazione consiliare n. 26 del 17-18 aprile 2002, vigente per decorrenza di termini;

- Variante 4 (zona D6.1 - area ex Fonderie Beloit), approvata con deliberazione di Giunta Regionale n° 16-13670 del 18.10.2004.
- Variante 5 (adeguamento e messa in sicurezza della S.R. n. 589 ed accesso all'area Olimpica) approvata con D.D. n. 474 del 3.9.2003 a seguito di Conferenza di Servizi Regionale definitiva ex art. 9 della L. 285/2000.
- Variante 6 (riguardante la reiterazione della destinazione d'uso della zona F3) approvata con D.C.C. n. 13 del 26.2.2004;
- Variazione urbanistica al vigente PRGC in zona F3, ai sensi della Legge 285/2000, finalizzata alla realizzazione da parte della Provincia di Torino del parco urbano, sulla quale il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 20 del 6.4.2004;
- Variante 8 - Variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 (riguardante la modifica di categoria servizi pubblici in zona B 6.2: aree per servizi oratorio di San Lazzaro (c 6.19) e parrocchia di San Lazzaro (b 6.4), approvata con D.C.C. n. 74 del 19.10.2004;
- Variazione urbanistica al vigente PRGC per realizzazione direttissima di accesso all'Ospedale civile ASL 10, ai sensi della Legge 285/2000, approvata con D.D.R. n. 656 del 17.12.2004.
- Variazione urbanistica al vigente PRGC per realizzazione sottopasso in zona F3, ai sensi della Legge 285/2000, approvata con D.D.R. n. 680 del 31.12.2004.
- Variante parziale al P.R.G. inerente le aree DE6.1 e F9, approvata con D.C.C. n. 24 del 22-23.3.2005, in vigore dal 7 aprile 2005, esecutiva dalla data di pubblicazione sul BUR.
- Variante 10 - Variante parziale "Cascina Losa" al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77, approvata con D.C.C. n. 51 del 22.7.2005;
- Variante 12 - Variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 "Mulino di Riva" al P.R.G.C., approvata con D.C.C. n. 52 del 22.7.2005.
- Modifica n° 9 per intervento in area RU 5.1 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 6.4.2006.
- Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e contestuale PPE area RU 6.3b "EX-BELOIT" adottata definitivamente con D.C.C. n. 53 del 27.9. 2006.
- Variante parziale al P.R.G.C. "CP7" ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77, approvata definitivamente con D.C.C. n. 77 del 20.12. 2006.
- Modifica (riguardante prevalentemente alcune rettifiche della perimetrazione della zona F8) approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 18.4.2007.
- Variante 13 al P.R.G.C. vigente (riguardante attrezzature di interesse comune - nuova Caserma Carabinieri) approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19 luglio 2007.
- Modifica (riguardante l'adeguamento della Via Bassino) approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 19.7.2007.
- Variante in itinere al progetto preliminare della variante strutturale al P.R.G.C. per la "qualità urbana" (variante n. 15) adottato con D.C.C. n. 31/2006, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 20 febbraio 2008.
- Approvazione modifica al piano regolatore ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. n. 56/77 – confine sub-aree zona CE 4.1, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 2 aprile 2008.
- Variante parziale al PRGC di adeguamento alla disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa approvata, ai sensi della L.R. 28/99 e della D.C.R. N. 563-13414/1999 e s.m.i., con deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 30 settembre 2008.
- Variante parziale al PRGC anticipatoria ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 della Variante della "QUALITA'" approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 30 ottobre 2008.
- Approvazione modifica al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n. 56/77 - area A 1.2., approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 30 settembre 2009.
- Adeguamento del progetto definitivo della variante strutturale al P.R.G.C. "Corcos" (Zona D6.3) alle modifiche richieste dalla Regione Piemonte, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.70 del 17 dicembre 2009.

- Modifica al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. 56/1977, correzione errori materiali introdotti con la variante parziale approvata con D.C.C. n. 77 del 30 ottobre 2008, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19 aprile 2010.
- Modifica al P.R.G.C. ai sensi dell'VIII comma dell'art. 17, L.R. n. 56/1977, e contestuale approvazione di piano esecutivo convenzionato in area CE 7.2 del piano regolatore generale, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15 aprile 2010.
- Approvazione modifica al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge regionale N. 56/77 – aree A1.1, A1.2, A7.2, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 12 maggio 2010.
- Modifica al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.R. n. 56/1977 per gli adeguamenti di limitata entità punti c), a), g) e b) – aree: CPS 3, F 5, RU 4.2, B 5.4 sub b 5.11, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 23 marzo 2011.
- Variante parziale al P.R.G.C. vigente riguardante le aree SP5.2 e B5.1 – l'ex palazzo SIP e l'ex caserma polizia stradale (Variante n. 16) – ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77: approvazione del progetto definitivo., approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 29 settembre 2011
- Piano Nazionale Sicurezza Stradale – 3° programma di attuazione – interventi rivolti alla sicurezza stradale – approvazione progetto preliminare – apposizione vincolo preordinato all'esproprio – variante PRGC, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 9 novembre 2011.
- Variante parziale al P.R.G.C. vigente ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 (variante n. 17): approvazione del progetto definitivo riguardante le aree VP, NR, B4.10, CP2 e la modifica dell'art. 23 delle NTA per adeguamento normativo. approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 24 novembre 2011.
- Rettifica alla deliberazione di consiglio comunale n. 68 del 23 e 24.11.2011 “Variante parziale al P.R.G.C. vigente ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 (Variante n. 17): approvazione del progetto definitivo riguardante le aree VP, NR, B 4.10, CP 2 e la modifica dell'art. 23 delle NTA per adeguamento normativo” approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.79 del 13 dicembre 2011.
- Variante strutturale al P.R.G.C. per l'adeguamento al piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.): approvazione progetto definitivo approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 4 settembre 2012.7
- Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 23/03/2016. “APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE STRUTTURALE DENOMINATA “VARIANTE PONTE”, AI SENSI DEI COMMI 14 E 15 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.”

**2. Piano di Classificazione Acustica elaborato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447 del 26/10/95 e della L.R. 52 del 20 ottobre 2000 e adottato con deliberazione consiliare n. 23 del 22.03.2005.**

Durante questa fase si procede all'elaborazione di una prima bozza di classificazione acustica del territorio a partire dall'analisi delle aree normative del P.R.G.C. individuando una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997.

Attraverso tale procedura si stabilisce una classe acustica (o un intervallo di classi) per le destinazioni d'uso previste dal PEC.

Nell'analisi, così come previsto dai “Criteri per la classificazione acustica del territorio” emanati dalla Regione Piemonte, non viene considerata la presenza di infrastrutture dei trasporti in quanto soggette a specifiche norme.

Il PRGC prevede per l'area CE 4.1 la possibilità di realizzare edifici residenziali con una quota di attività terziaria in accordo con le previsioni del settore commercio.

Il presente PEC prevede per la Sub Area B una quota di superficie destinata a residenziale e una quota destinata a commerciale.

In base all'attuale zonizzazione acustica del comune di Pinerolo, tale area ricade in classe II.

Secondo quanto riportato dal DPCM 1 marzo 1991 nella classe II rientrano le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, **con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali**.

L'area CE 4.1 sub B rispetta ciò che viene riportato dal DPCM 1 marzo 1991 per le aree appartenenti alla classe II.

## CONCLUSIONI

Visto il PRGC del Comune di Pinerolo e sue varianti e integrazioni;

Vista la zonizzazione acustica del Comune di Pinerolo;

Visto il PEC dell'area CE 4.1 sub B;

Risulta che **l'area CE 4.1 sub B è acusticamente compatibile con l'attuale zonizzazione acustica** del Comune di Pinerolo, fermo restando che l'attività terziaria destinata sia esclusivamente di tipo commerciale e non di tipo artigianale/industriale.

L'area oggetto di intervento appartiene alla classe II della zonizzazione acustica del territorio e pertanto i limiti massimi di immissione sonora sono pari a 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) per il periodo notturno.

## DICHIARAZIONE DEL TECNICO

Il sottoscritto GARBOLINO MARCO, in qualità di Tecnico competente in acustica ambientale Legge 447/1995 (D.G.R. 56-17082 del 3-3-1997 della Regione Piemonte) dichiaro di aver eseguito la verifica di compatibilità acustica secondo le metodologie di cui ai riferimenti elencati al punto "Riferimenti legislativi". Dichiaro inoltre che i dati riportati sono veritieri.

Pinerolo, 06.01.2018

Il tecnico



**Garbolino Marco**

(tecnico competente ai sensi della Legge 447/95)